

CONTRATTI DI FORNITURA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le presenti condizioni generali di contratto si applicano agli ordini di fornitura emessi da SVT Srl, che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci, nei quali siano espressamente richiamate.

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del contratto consiste nella fornitura dei prodotti indicati nell'ordine secondo le descrizioni e le quantità ivi indicate.

Non è previsto alcun diritto di esclusiva per il fornitore.

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

Art. 2 – TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

Termini di consegna: I termini di consegna sono indicati nell'ordine.

Modalità di consegna: porto franco. La messa a terra dei materiali sarà a cura del fornitore.

Luogo di consegna: franco il magazzino di SVT nella sede indicata nell'ordine (sede di Vicenza Viale Milano 78 *oppure* sede di Vicenza Viale Fusinieri 83/H), salvo diverse modalità espressamente riportate nell'ordine.

Imballo: l'imballaggio dovrà essere realizzato a norma di legge, in maniera idonea a preservare il contenuto durante il trasporto

Trasporto: Il fornitore dovrà garantire che, durante le fasi di trasporto, vengano osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. I trasporti dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, con veicoli idonei e rispondenti alle normative applicabili per lo specifico prodotto trasportato a mezzo di Vettori autorizzati e in possesso delle specifiche autorizzazioni e abilitazioni previste dalla legge.

Art. 3 – CORRISPETTIVI – PAGAMENTI – ONERI DI SICUREZZA

I prezzi indicati nell'ordine si intendono al netto di I.V.A. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile

La fatturazione deve avvenire solo in via posticipata. Sulle fatture devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:

- numero C.I.G.
- riferimenti del DDT
- descrizione della merce, quantità, prezzo unitario
- la dicitura "operazione con scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72"

Gli oneri di sicurezza da interferenza devono essere evidenziati a parte in fattura, se indicati nell'ordine.

I pagamenti avvengono mediante bonifico bancario a 60 gg.d.f.f.m., previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. e verifica Agenzia Entrate di cui all'art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro

Art. 4 - DATI PER LA FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere intestate a:

Società Vicentina Trasporti s.r.l. – Viale Milano 78 – 36100 Vicenza – c.f. e p.iva 03419220243

Codice univoco per la fatturazione elettronica T04ZHR3.

Art. 5 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di mancata consegna entro i termini indicati nell'ordine, SVT si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo il primo sollecito, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c., senza necessità di diffida o di messa in mora.

Art. 6 – PERSONALE - AMBIENTE - SICUREZZA

Il contratto dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.).

Il fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea o nazionale e dai contratti collettivi di lavoro con particolare riferimento agli artt. 30, commi 4 e 5, e 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Vicenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 8 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

E' fatto obbligo al fornitore di non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio ad SVT e di garantire inoltre che tale impegno sarà osservato dai propri collaboratori e/o prestatori d'opera.

Art. 9 – TRACCIABILITA'

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ha l'obbligo di comunicare a SVT gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il codice CIG da inserire in ogni fattura e transazione di pagamento relativamente alla fornitura è indicato nel contratto/ordine.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – RISERVATEZZA

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl di Vicenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente nella persona del dott. Cristiano Eberle, reperibile a questo indirizzo: SVT s.r.l. di Vicenza, Viale Milano 78, 36100 Vicenza Telefono: 0444223111 E-mail : svt@svt.vi.it, PEC: svt@legalmail.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl soc. unipersonale, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza - Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it.

I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.

All'operatore economico individuato verrà fornita l'informativa completa ai sensi del Reg. UE 679/2016, al termine della procedura i dati conferiti saranno conservati secondo termini di legge.

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato al soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso da SVT, ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà di SVT.

Qualora nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto dovesse acquisire/trattare dati personali di soggetti terzi, il trattamento degli stessi dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle misure tecniche e organizzative previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016.

Art. 11 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Al contratto si applica altresì il Codice Etico e di Comportamento approvato da SVT in data 26/03/2021, in conformità al D.Lgs. 231/2001 e alla Legge 190/2012, quale parte integrante del

proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito istituzionale www.svt.vi.it alla sezione Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali / Atti generali.

Il fornitore è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice etico e di comportamento di SVT, pena la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno patito da SVT.

Art. 12 - PROTOCOLLO DI LEGALITA' – Clausole risolutive espresse

1. Al contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito da SVT in data 26/03/2021, e pubblicato sul sito istituzionale di SVT alla pagina <https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-corruzione>;

2. Il fornitore si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione de Veneto, in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, "comunicazioni e/o informazioni interdittive" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

4. Il fornitore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. A) del "Protocollo di legalità" [*trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, forniture con posa in opera e noli a caldo, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e alloggiamenti di personale, fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.*], una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, "informazione interdittiva" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura

5. Il fornitore, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna e si obbliga a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il fornitore si impegna e si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra."

6. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti

dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

7. La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 .p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Art. 13 – CLAUSOLA DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato nelle presenti condizioni generali di contratto o nell'ordine si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), alle norme del Codice Civile e alle altre norme di legge in quanto applicabili.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Umberto Rovini

(Originale firmato agli atti di SVT Srl – prot. 2021-4901)